



Direzione Generale

REGOLAMENTO AZIENDALE DISCIPLINANTE LA COLLABORAZIONE CON IL TERZO SETTORE

INDICE

FONTI NORMATIVE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Principi generali e promozione della collaborazione con gli Enti del Terzo Settore Pag.2

ART.2 Istituzione del Registro Aziendale degli Enti del Terzo Settore Convenzionati Pag.3

TITOLO II – CONTENUTI E MODALITA' DI COLLABORAZIONE

ART.3 Oggetto della collaborazione Pag.3

ART.4 Iter per l'ammissione alla collaborazione Pag.3

ART.5 Regole generali per l'Ente Convenzionato Pag.5

ART.6 Anagrafica degli operatori Pag.6

TITOLO III – L'ENTE

ART.7 Sede dell'Ente Pag.7

ART.8 Trattamento dei dati personali Pag.7

ART.9 Formazione e qualificazione professionale Pag.7

ART.10 Copertura assicurativa Pag.8

ART.11 Informazioni e promozione di attività dell'Ente – eventi e utilizzo del Logo Pag.8

ART.12 Donazione / comodato d'uso gratuito di attrezzature all'ASST di Cremona Pag.9

TITOLO IV – L'OPERATORE DELL'ENTE CONVENZIONATO

ART.13 Tutela dell'operatore Pag.9

ART.14 Doveri dell'operatore Pag.10

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART.15 Tavolo di consultazione socio sanitaria degli Enti del Terzo Settore Pag.12

ART.16 Entrata in vigore Pag.12

ART.17 Norme finali e di rinvio Pag.13

ALLEGATI E MODELLI Pag.13

FONTI NORMATIVE

- LEGGE 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
- DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117” Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, così come successivamente modificato dal D.Lgs 03.08.2018 n.105 recante “Disposizioni integrative e

correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” ;

- LEGGE della Regione Lombardia n.33 del 30 dicembre 2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, così come modificata dalle leggi n.23 del 11.08.2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30.12.2009 n.33” e n.41 del 22 dicembre 2015 “Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30.12.2009 n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche alla legge regionale 11.08.2015 n.23 (Evoluzione del sistema socio sanitario lombardi: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30.12.2009 n.33)”.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi Generali e promozione della collaborazione con gli Enti del Terzo Settore

Il presente Regolamento ha la finalità di disciplinare i rapporti fra l’Azienda Socio - Sanitaria Territoriale di Cremona (di seguito, per brevità, riconosciuta come Azienda) e gli Enti del terzo settore legalmente costituiti (di seguito, per brevità, riconosciute come Enti), che esplicano funzioni partecipative o attività gratuita all’interno delle strutture dell’Azienda stessa, sulla base della vigente normativa in materia, declinando il tema delle responsabilità. Si considerano “enti del terzo settore”, a termini di legge: *“le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore”*.

Il Regolamento disciplina, pertanto, gli atti convenzionali che normano i rapporti con gli Enti ritenuti idonei a svolgere attività di co-progettazione e/o co-programmazione definite con l’Azienda o attività gratuita all’interno dell’Azienda.

Nelle indicazioni contenute nella L.R. n.23/2015 e s.m.i, viene riconosciuto e promosso il ruolo del volontariato nella sua necessaria funzione complementare e ausiliaria, finalizzata al raggiungimento e consolidamento della buona qualità, dell’efficienza dell’attività e della professionalità degli operatori, nonché dell’appropriatezza e dell’umanizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, in

un'ottica di sussidiarietà, favorendo momenti di aggregazione ed ascolto delle associazioni di volontariato: in tal senso il presente Regolamento assume un orientamento non solo ordinatorio, ma anche promozionale.

L'osservanza del Regolamento è condizione necessaria per il mantenimento dell'autorizzazione degli Enti a cooperare con l'Azienda; in tal senso il Regolamento, nella sua attuazione, non può essere soggetto a modifiche e/o revisioni da parte degli Enti.

Art. 2 Istituzione del Registro Aziendale degli Enti del Terzo Settore Convenzionati

L'Azienda istituisce il Registro degli Enti del Terzo Settore Convenzionati, con l'obiettivo di valorizzarne il ruolo al suo interno, regolamentandone le modalità di accesso e di collaborazione.

Nel Registro sono contenuti, per ciascun Ente, la denominazione e le informazioni di recapito e di contatto, nonché gli ambiti ed i progetti di collaborazione attivati.

Il Registro viene aggiornato annualmente ed è pubblicato sul sito web aziendale. L'aggiornamento del Registro è di competenza dell'UO Affari Generali e Legali.

TITOLO II - CONTENUTI E MODALITÀ DI COLLABORAZIONE

Art. 3 Oggetto della collaborazione

Il rapporto di collaborazione che può essere attivato tra l'Azienda e l'Ente deve essere finalizzato alla realizzazione, in forma gratuita, di almeno una delle seguenti attività:

- attività assunte integralmente in proprio dall'Ente;
- attività innovative e sperimentali;
- attività integrative o di supporto all'attività istituzionale.

La collaborazione si sostanzia, al termine di idoneo iter amministrativo, con la stipula di convenzione tra le parti.

Art. 4 Iter per l'ammissione alla collaborazione

Le attività di collaborazione gratuita prestate all'interno dell'Azienda possono essere rese in regime convenzionale solo dagli Enti iscritti da almeno sei mesi nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore (1), i quali devono dimostrare la compatibilità delle loro finalità statutarie rispetto all'attività istituzionale dell'Azienda.

¹ Ai sensi dell'Art 101 Decreto Lgs n. 177/2017 "Codice Terzo Settore", il requisito dell'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del

La stipula della convenzione - o l'eventuale suo rinnovo - è preceduto dall'inoltro, da parte dell'Ente interessato, dalla formale richiesta di collaborazione con l'Azienda, che dovrà essere compilata secondo il modello di cui all'**ALLEGATO 1** al presente regolamento.

La verifica della completezza e della regolarità formale della richiesta viene svolta dall'UO Affari Generali e Legali dell'Azienda; nell'ipotesi in cui pervenga all'Azienda una richiesta incompleta o irregolare, l'Ente interessato viene invitato a procedere alla regolarizzazione della stessa entro il termine di 30 giorni: in caso di inadempimento la richiesta verrà ritenuta automaticamente respinta.

Durante la fase preliminare ed istruttoria il Responsabile / Direttore e il coordinatore del Dipartimento/U.O./Servizio di interesse per l'Ente per lo svolgimento delle attività di collaborazione proposte, si relazionano con l'Ente stesso per la verifica di compatibilità tra l'attività istituzionale e le modalità e i tempi di realizzazione delle attività proposte in collaborazione, che diverranno poi oggetto di convenzione.

Terminata la fase istruttoria, a seconda dell'esito della stessa, l'UO Affari Generali e Legali predispose la proposta di decreto di stipula di convenzione o di rigetto della proposta di collaborazione, per la successiva acquisizione dei pareri da parte della direzione strategica aziendale e l'adozione del provvedimento del Direttore Generale. Se si procede alla stipula della convenzione, la stessa viene redatta secondo lo schema di cui all'**ALLEGATO 2** al presente Regolamento.

Le convenzioni, sottoscritte tra l'Azienda e gli Enti, hanno di norma durata biennale con decorrenza a far data dalla loro sottoscrizione. Alla scadenza, ricorrendone le condizioni, potranno essere rinnovate su richiesta dell'Ente e successivamente decretate dall'Azienda. È escluso ogni tacito rinnovo.

All'atto di stipula della convenzione l'Ente dovrà individuare un responsabile quale riferimento per lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione.

L'Ente è tenuto al puntuale rispetto di quanto stabilito nella convenzione; il responsabile dell'Ente convenzionato deve redigere una relazione sull'attività svolta da trasmettere all'attenzione della Direzione Strategica Aziendale al termine di ogni anno di collaborazione.

La stipula della convenzione - o il rinnovo della stessa – comportano l'iscrizione dell'Ente nel Registro Aziendale degli Enti del Terzo Settore Convenzionati.

Le parti possono, in ogni momento e senza oneri a proprio carico, previo preavviso di almeno 30 giorni e per qualsiasi circostanza, recedere dalla convenzione

La convenzione decade, inoltre, automaticamente qualora nel corso della sua durata l'Ente, per qualsiasi motivo, venga cancellato dal registro di cui all'art. 2 del presente Regolamento. In tal caso, è fatto obbligo per l'Ente di darne immediata comunicazione all'UO Affari Generali e Legali dell'Azienda, anche al fine della cancellazione dal Registro degli Enti Convenzionati.

Art. 5 Regole generali per l'Ente convenzionato

L'Ente si obbliga al rispetto delle norme vigenti in materia, al rispetto del presente Regolamento e del codice di comportamento ed etico vigente presso l'ASST di Cremona, in particolar modo all'osservanza dei principi d'onestà, trasparenza, affidabilità, correttezza e buona fede. L'Ente è responsabile dell'affidabilità morale e professionale dei propri operatori e vigila affinché le azioni poste in essere dagli stessi siano conformi ai principi di legalità, correttezza, collaborazione, lealtà in ogni ambito in cui svolgono la loro attività.

L'Ente è tenuto a presentare, per ciascun operatore ammesso a prestare la propria collaborazione all'interno delle strutture dell'Azienda, attestazione di frequenza a corsi di formazione, anche organizzati dall'Azienda, con particolare riferimento all'area per la quale si richiede il convenzionamento. Tale circostanza è comprovata, nella richiesta di stipula o di rinnovo della convenzione, dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente recante l'elenco dei soggetti autorizzati (**MODELLO 1**). In caso di sostituzione/subentro di nuovi soggetti in corso di convenzione, l'Ente è tenuto ad aggiornare l'elenco.

Compatibilmente con l'attività, oggetto della collaborazione, che viene svolta presso l'Azienda, l'Ente deve fornire assicurazioni circa l'idoneità psico-fisica del soggetto. (**MODELLO 2**). In caso di mutamento delle condizioni in precedenza dichiarate, è fatto obbligo, per l'Ente, di darne comunicazione all'Azienda (specificatamente all'UO Servizi Sanitari, Socio Sanitari e Territoriali).

Tra l'Azienda e l'Ente convenzionato non si instaura alcun rapporto di natura patrimoniale. Eccezionalmente, con riferimento a particolari progetti di collaborazione, tenuto conto delle attività

rese dall'Ente, l'Azienda può prevedere il rimborso delle spese sostenute dall'Ente stesso e debitamente documentate.

L'Ente si impegna a fornire all'Azienda copia delle polizze assicurative che ha in essere, come previsto nel successivo art. 10 del presente Regolamento.

L'Ente deve impegnarsi affinché le attività programmate per il periodo di validità della convenzione, e pianificate in collaborazione con l'U.O. di riferimento, siano rese con la garanzia di continuità del servizio.

Nell'ipotesi di interruzione della collaborazione, l'Ente dovrà darne tempestiva comunicazione all'Azienda (per il tramite dell'UO Affari Generali e Legali), per l'assunzione delle determinazioni del caso.

Art. 6 Anagrafica degli operatori

La gestione degli operatori degli Enti convenzionati compete all'UO Servizi Sanitari, Socio Sanitari e Territoriali dell'Azienda.

Al fine di creare e costantemente aggiornare l'anagrafica degli operatori che prestano attività di collaborazione gratuita presso l'Azienda, quest'ultima, al momento dell'attivazione della convenzione, metterà a disposizione un sistema di rilevazione presenze. Prima di iniziare l'attività presso le strutture aziendali, all'operatore viene consegnato, infatti, il badge per la rilevazione delle presenze. Il cartellino di riconoscimento, necessario per l'identificazione dell'Ente a cui l'operatore è collegato, deve essere fornito dall'Ente medesimo. In caso di cessazione della collaborazione, l'operatore deve restituire il badge alla stessa U.O. Servizi Sanitari, Socio Sanitari e Territoriali dell'Azienda.

Il cartellino di riconoscimento deve essere custodito ed esposto dall'operatore durante lo svolgimento dell'attività di collaborazione gratuita, al fine di consentire all'utente un riconoscimento immediato della sua qualità di operatore del Terzo Settore, nonché per rendere trasparente e facilmente riconoscibile l'Ente che il soggetto rappresenta.

L'Azienda, in ottemperanza alle proprie funzioni di controllo, qualora verifichi comportamenti dell'operatore diversi da quelli sopra descritti, in contraddittorio con l'Ente decide, di volta in volta, i provvedimenti da adottarsi.

TITOLO III - L'ENTE

Art. 7 Sede dell'Ente

La sede legale dell'Ente e quella operativa sono indicate in convenzione e corrispondono a quelle presenti nei documenti ufficiali presentati.

L'Azienda non mette a disposizione spazi da dedicare a sedi legali degli Enti che operano all'interno delle sue strutture, ma è disponibile a concedere all'Ente richiedente adeguati spazi, arredi esclusi, eventualmente anche in comune ad altri Enti, da destinare ad attività/ manifestazioni a carattere temporaneo.

Non è onere dell'Azienda mettere a disposizione dell'Ente una linea telefonica dedicata né indirizzo mail dedicato.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" del 27 aprile 2016, l'Azienda e l'Ente assumono rispettivamente la qualifica di titolare e di responsabile esterno del trattamento per i dati trattati in esecuzione dell'attività di collaborazione oggetto della convenzione.

L'Azienda, con apposito atto, incarica l'Ente quale responsabile esterno del trattamento dei dati e l'Ente conseguentemente ne accetta la nomina.

Art. 9 Formazione e qualificazione professionale

Le iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori vengono attuate direttamente dall'Ente di appartenenza, che vi provvede in modo autonomo e diretto, sia per quanto attiene la formazione, sia per l'aggiornamento dei propri aderenti oppure dall'Azienda.

Gli operatori ammessi ad operare presso le strutture dell'Azienda devono presentare attestazione di formazione, con esito positivo, con particolare riferimento all'area per la quale si chiede il convenzionamento.

L'Ente si impegna ad ottemperare all'obbligo della loro formazione, entro i primi 6 mesi dalla stipula della convenzione o all'inizio dell'attività di collaborazione gratuita, al fine del conseguimento del necessario titolo formativo. Nelle more della partecipazione ai corsi, di cui al

presente articolo, gli operatori in formazione sono ammessi a collaborare presso le strutture Aziendali solo se accompagnati da operatori in possesso del prescritto titolo formativo.

Art. 10 Copertura assicurativa

Al fine di richiedere l'attivazione della collaborazione con l'Azienda, è fatto obbligo per l'Ente di assicurare i propri operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività prevista dallo statuto costitutivo dell'Ente medesimo, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Copia delle relative polizze va prodotta all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. **(MODELLO 3).**

In relazione allo svolgimento, presso le strutture / servizi dell'Azienda, delle attività oggetto della collaborazione disciplinata dalla convenzione, l'Azienda garantisce gli operatori dell'Ente contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 11 Informazioni e promozione di attività dell'Ente - Eventi e utilizzo del Logo

Nel caso in cui l'Ente sia interessato ad acquisire visibilità nel sito internet dell'Azienda, deve farne richiesta all'U.O. Comunicazione aziendale, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia, il quale provvede previa autorizzazione della Direzione Aziendale.

In caso di promozione di iniziative condivise di comunicazione (eventi, manifestazioni, ecc.), l'Ente deve presentare domanda di autorizzazione all'Azienda, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, per il tramite dell'U.O. Comunicazione aziendale; l'Ente, pertanto, non potrà assumere iniziative senza il rilascio della preventiva autorizzazione da parte della Direzione Strategica Aziendale.

Il patrocinio può essere riconosciuto, da parte dell'Azienda, agli Enti che promuovono iniziative di comunicazione che rivestono particolare valore sociale, sanitario e/o educativo. L'Ente deve presentare domanda di autorizzazione alla Direzione Generale, almeno 30 giorni prima dell'evento, riportando l'indicazione dei contenuti, fini, tempi, luoghi e modalità di svolgimento, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni aziendali per la concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo. Gli Enti non potranno assumere iniziative senza la preventiva autorizzazione della Direzione Strategica. Il riconoscimento al patrocinio non comporta alcun obbligo o impegno finanziario da parte Azienda.

Gli eventi dovranno essere connotati alla “Mission” statutaria dell'Ente e dovranno corrispondere agli interessi dell'Azienda.

Art. 12 Donazione /Comodato di attrezzature all'ASST di Cremona

Nel caso in cui l'Ente manifesta l'intenzione di dotare i Servizi/U.O. dell'Azienda di attrezzature o macchinari ritenuti utili per un migliore espletamento dell'attività istituzionali proprie dell'Azienda stessa, ai sensi del vigente regolamento aziendale in materia di donazioni e /o comodato d'uso gratuito, deve presentare apposita nota di intenti alla Direzione Strategica aziendale per l'avvio del corrispondente iter amministrativo, definendo se la dotazione si intende a titolo di donazione o di comodato d'uso gratuito.

L'UO Affari Generali e Legali dell'Azienda seguirà con l'Ente l'iter amministrativo per la chiusura del procedimento amministrativo e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

L'Azienda, in caso di accettazione della donazione o del comodato d'uso, si impegna a garantire il mantenimento del vincolo di destinazione e di ubicazione del bene posto dall'Ente.

TITOLO IV – L'OPERATORE DELL'ENTE CONVENZIONATO

Art. 13 Tutela dell'operatore

L'Azienda, in applicazione del D. Lgs. 81/08, integrato con il D. Lgs. 106/2009 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per il tramite del Responsabile Dirigente per la Sicurezza e il Coordinatore Preposto per la Sicurezza del Dipartimento/U.O./Servizio interessato dalla collaborazione, provvede ad informare gli operatori del Terzo Settore sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui gli stessi svolgono l'attività collaborative e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività stessa mediante la consegna di apposito opuscolo informativo, che viene adottato con apposita procedura aziendale di qualità. L'opuscolo reca le misure di prevenzione e protezione atte a tutelare la salute degli operatori e ridurre al minimo i rischi da interferenza tra le prestazioni del volontario e le attività che si svolgono nell'ambito della medesima organizzazione.

In ogni caso, è fatto divieto all'operatore di:

- accedere per qualsiasi motivo alle aree, presenti all'interno dell'Azienda, segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura “zone controllate” e/o “zone sorvegliate” per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti, e in qualunque altra zona con limitazione di accesso;

- assistere in qualsiasi forma pazienti sottoposti a indagine di medicina nucleare con impiego di radioisotopi. Sarà cura del Responsabile Dirigente per la Sicurezza e il Coordinatore Preposto per la Sicurezza del Dipartimento/U.O./Servizio informare gli operatori della presenza di persona iniettata con materiale radioattivo e fornire le adeguate indicazioni.

All'interno delle singole convenzioni che vengono sottoscritte con gli Enti è possibile, comunque, andare a definire specifici divieti di attività / comportamenti in capo agli operatori, a seconda della tipologia di reparto / servizio oggetto della convenzione.

L'ASST di Cremona, in applicazione al Regolamento 679/2016/UE "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" del 27 aprile 2016, per il tramite del Responsabile / Direttore del Dipartimento/U.O./Servizio interessato dalla collaborazione, consegna all'operatore dell'Ente convenzionato l'informativa privacy aziendale.

Art. 14 Doveri dell'operatore dell'Ente del Terzo Settore convenzionato

Ogni operatore, durante lo svolgimento dell'attività di collaborazione gratuita prestata in virtù della convenzione sottoscritta tra l'Azienda e l'Ente, è tenuto a:

- rispettare la dignità ed i diritti degli utenti;
- conoscere e rispettare il presente regolamento;
- osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontariato, mantenendo un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento della collaborazione stessa;
- osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle attività svolte ed improntare ogni attività alla più assoluta discrezione e riservatezza;
- rispettare le disposizioni impartite dai Direttori/Responsabili di Servizio/U.O e/o dai Coordinatori delle strutture coinvolte per quanto di rispettiva competenza e ad operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale delle strutture stesse e con i destinatari della collaborazione;
- intrattenere con il personale infermieristico e assistenziale della struttura aziendale coinvolta, un efficace flusso di informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei confronti dei pazienti;
- non interferire nelle scelte professionali degli operatori sanitari e sociali. All'avvio della attività di collaborazione, l'operatore deve informarsi, presso il Coordinatore Infermieristico e/o il Direttore/Responsabile di Servizio/U.O. o suo delegato, in ordine alla possibilità di accedere alle

stanze dei pazienti e acquisire tutte le informazioni necessarie per svolgere al meglio la propria attività, attenendosi scrupolosamente ad esse.

Gli operatori sono tenuti a rispettare le disposizioni vigenti nei settori nei quali prestano l'attività di collaborazione, intendendo a titolo puramente esemplificativo: le procedure operative interne sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, sulle norme igienico-sanitarie ed in particolare sul lavaggio delle mani, le procedure di smaltimento di eventuali rifiuti (es. residui alimentari), e ogni altra direttiva impartita dal Direttore/Responsabile del Servizio/ Unità Operativa o suo delegato e dal Coordinatore Infermieristico.

Ogni operatore è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo presso il quale opera nonché funzionale all'attività che va a prestare mantenendo esposto e ben visibile il "Cartellino Identificativo".

E' fatto divieto assoluto all'operatore di accettare, per sé e per altri, regali o altre utilità. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca un illecito, l'operatore non chiede, per sé o per altri regali o altre utilità neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere l'attività di servizio gratuito.

L'operatore si impegna a usare e custodire con cura i beni di proprietà dell'Azienda, non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per espletare l'attività di collaborazione gratuita e non utilizza le linee telefoniche della struttura per esigenze personali.

L'operatore non può utilizzare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività per fini privati a vantaggio proprio o di altri.

Fatte salve le dovute segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti, il mancato rispetto dei doveri di cui al comma precedente comporta l'immediato allontanamento dell'operatore dalla struttura presso cui collabora, a cura del Direttore/Responsabile del Servizio/U.O. e del Coordinatore Infermieristico della struttura interessata, il quale provvede a darne avviso all'UO Affari Generali e Legali, che a sua volta ne dà comunicazione al Rappresentante Legale dell'Ente.

Nell'ipotesi in cui emergessero elementi di gravità tale da determinare la ricusazione dell'operatore volontario da parte dell'Azienda, il Direttore Generale, per il tramite dell'UO Affari Generali e Legali, invia formale e motivata lettera al legale rappresentante dell'Ente, affinché detto operatore sia precluso permanentemente all'accesso in Azienda in tale qualità.

Gli episodi di comportamenti scorretti tenuti dagli operatori dell'Ente possono essere tenuti in considerazione dall'Azienda anche ai fini della possibilità di rescindere la convenzione.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Tavolo di consultazione sociosanitaria degli Enti del Terzo Settore di ATS

1. Ats Val Padana, in accordo con i Forum Territoriali del Terzo Settore e le ASST, con riferimento agli indirizzi regionali di programmazione socio sanitaria, ha ridefinito l'organizzazione ed il funzionamento dello strumento di raccordo con gli Enti del Terzo Settore, che assume la denominazione di "Tavolo di consultazione sociosanitaria degli Enti del Terzo Settore dell'ATS Val Padana" - Decreto n.526 del 06/12/2017- Direttore Generale ATS Val Padana.

2. È facoltà del Tavolo attivare Tavoli Distrettuali e gruppi di lavoro specifici. Ai lavori partecipano ATS Val Padana, e rappresentanti delle ASST di Crema, Cremona e Mantova, per favorire il graduale sviluppo di azioni congiunte.

3. Nel rispetto delle differenti competenze, ASST di Cremona e ATS Val Padana, cooperano alla promozione della partecipazione a suddetto Tavolo. A tal fine ASST partecipa alla promozione dell'adesione degli Enti convenzionati al "Tavolo di consultazione sociosanitaria degli Enti del Terzo Settore dell'ATS Val Padana": almeno una volta l'anno, o anche su richiesta degli Enti, la Direzione Socio-Sanitaria dell'Azienda, in collaborazione con ATS Val Padana, programma un incontro inerente il monitoraggio delle attività di collaborazioni gratuite svolte presso l'ASST di Cremona.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione del decreto di approvazione del Direttore Generale.

Il Regolamento può decadere in presenza di modifiche normative, trasformazioni organizzative aziendali o per la necessità di rettifiche nei suoi contenuti, che determinino un aggiornamento dello stesso.

Art. 17 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto e normato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa di riferimento nazionale, alle clausole riportate in ogni convenzione individuale nonché al Codice Civile.

ALLEGATI E MODELLI

1. Gli Allegati e i Modelli costituiscono parte integrante ed essenziale del presente regolamento.
2. Elenco allegati e dei modelli:

ALLEGATO 1

Domanda per lo svolgimento di attività di collaborazione gratuita

ALLEGATO 2

Schema tipo Convenzione

MODELLO 1

Dichiarazione elenco degli operatori

MODELLO 2

Dichiarazione di idoneità psico fisica dell'operatore

MODELLO 3

Dichiarazione coperture assicurative di cui all'art. 7, comma 3 della Legge n. 266/91.

ALLEGATO 1

DOMANDA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO D'ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE GRATUITA / VOLONTARIATO PRESSO L'ASST DI CREMONA

Spett.le
ASST di Cremona
U.O. Affari Generali e Legali
Viale Concordia n.1

26100 Cremona

pec: protocollo@pec.asst-cremona.it

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante dell' Ente di volontariato denominato _____, forma giuridica _____, CF _____ con sede legale in _____, cap _____, Via _____, Prov. _____, Tel. _____, p e c _____, iscritta dal _____ nel Registro Nazionale delle organizzazioni di volontariato al nr. _____;

CHIEDE

di stipulare con l'ASST di Cremona apposita convenzione per lo svolgimento della seguente attività di collaborazione gratuita: (*descrizione*) _____.

Per la realizzazione delle attività sopra descritte l'Ente di si avvarrà della collaborazione di circa n. _____ operatori volontari che si renderanno disponibili nei giorni di _____ dalle ore _____ alle ore _____ presso la ASST di Cremona presso l'U.O. / Servizio _____.

A tal fine allega:

- a) copia dello Statuto/Atto costitutivo dell'Ente/Organizzazione;
- b) copia della nota attestante l'iscrizione al Registro Unico Nazionale delle organizzazioni di volontariato*;
- c) elenco degli operatori che presteranno attività di collaborazione presso l'ASST di Cremona, con annessa dichiarazione concernente il loro percorso formativo, compilato secondo l'allegato **Modello 1**;
- d) documentazione circa l'idoneità psico fisica dei soggetti che presteranno la propria collaborazione (come da **Modello 2** allegato);
- e) dichiarazione attestante l'impegno, in caso di accettazione della presente richiesta, a produrre copia delle polizze assicurative dei soggetti che operano all'interno dell'Azienda, compilata secondo l'allegato **Modello n. 3**;
- f) copia non autenticata di un proprio documento di identità personale, in corso di validità.

Cremona,

Firma,

N.B.: si allega copia non autenticata di un proprio documento di identità personale, in corso di validità

**Ai sensi dell'Art 101 Decreto Lgs n. 177/2017 "Codice Terzo Settore", il requisito dell'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, nel caso di specie Registro Regionale ex L.R. n. 1/2008 s.m.i*

MODELLO 1

ELENCO DEI SOGGETTI CHE PRESTERANNO ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE GRATUITA / VOLONTARIATO PRESSO L'ASST DI CREMONA

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante dell' Ente di volontariato denominato _____, forma giuridica _____, CF _____ con sede legale in _____, cap _____, Via, Prov. _____, Tel. _____, p e c _____, iscritta dal _____ nel Registro Nazionale delle organizzazioni di volontariato al nr. _____;

DICHIARA

1) che presteranno attività di collaborazione / volontariato presso l'ASST di Cremona, le seguenti persone:

N	Cognome	Nome	Data nascita
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

(aggiungere righe se necessarie)

2) di impegnarsi, a nome dell'Ente che rappresenta, ad assicurare che tutti gli operatori sopra indicati, non ancora in possesso di adeguata formazione per lo svolgimento di attività di volontariato, entro 12 mesi dalla sottoscrizione della convenzione, partecipino ai corsi di formazione in materia.

Cremona, _

Firma,

MODELLO 2

RIEPILOGO INFORMAZIONI SANITARIE RICHIESTE PER CIASCUN VOLONTARIO

ASSOCIAZIONE.....

NOME VOLONTARIO.....

1) Certificazione che attesti il buono stato di salute del volontario

2) Informazioni inerenti le seguenti vaccinazioni:

Vaccinazioni effettuate:

Anti Epatite B

- No
- Sì con queste date: 1a dose.....
2 a dose.....
3 a dose.....

Anti TBC

- No
- Sì in data.....

Anti Tetanica

- No
- Sì, data ultima dose.....

Anti Rosolia

- No
- Sì, in data.....

Immunità naturale (da malattia)

- No
- Sì, in data.....

Anti Morbillo

- No
- Sì, in data.....

Immunità naturale (da malattia)

- No
- Sì, in data.....

Anti Parotite

- No
- Sì, in data.....

Immunità naturale (da malattia)

- No
- Sì, in data.....

Nota: Se disponibile allegare certificato di vaccinazione

MODELLO 3

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 266/91

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante dell' Ente di volontariato denominato _____, forma giuridica _____, CF _____ con sede legale in _____, cap _____, Via, Prov. _____, Tel. _____, p e c _____, iscritta dal _____ nel Registro Nazionale delle organizzazioni di volontariato al nr. _____;

DICHIARA

che in sede di sottoscrizione della convenzione verrà prodotta copia delle polizze di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, stipulate a favore degli aderenti all'Ente e designati a svolgere tale attività collaborativa presso le strutture dell'ASST di Cremona.

Cremona,

Firma,



Direzione Generale

ALLEGATO 2

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA E L'ENTE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' / COLLABORAZIONE GRATUITA PRESSO DELL'ASST DI CREMONA

TRA

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona, con sede in Cremona, Viale Concordia n.1, cod. fisc. IVA 01629400191, nella persona del Direttore Generale Dr. Camillo Rossi quale rappresentante legale pro-tempore, in seguito denominata Azienda

E

L'Ente denominato", con sede in....., Via....., CF....., iscritta al foglio n....., progressivo n.sezione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore * nella persona del presidente, dr. quale legale rappresentante pro-tempore

RICHIAMATA la seguente normativa:

- LEGGE 6 giugno 2016, n. 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117” Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e smi;
- LEGGE della Regione Lombardia n.33 del 30 dicembre 2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, così come modificata dalle leggi n.23 del 11.08.2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30.12.2009 n.33” e n.41 del 22 dicembre 2015 “Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30.12.2009 n.33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche alla legge regionale 11.08.2015 n.23 (Evoluzione del sistema socio sanitario lombardi: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30.12.2009 n.33)”.

PREMESSO CHE

- Il Decreto legislativo n. 117/2017 e smi all’art 2 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica

del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne propone lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

- in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'art. 5 D. Lgs 177/2017 e s.m.i., assicurano il coinvolgimento attivo degli enti di Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento;
- il suddetto D.Lgs all'art 5 dispone che gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;
- ai sensi dell'art. 56 D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

PRESO ATTO

- del Regolamento per l'espletamento di attività di servizio gratuito da parte del Terzo Settore vigente presso l'ASST di Cremona e relativi allegati, approvato con provvedimento n. del
- che con richiesta di cui al protocollo n..... il predetto Ente ha presentato a quest'Azienda richiesta di convenzionamento, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di collaborazione gratuita, nella specie
- che, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'UO Affari Generali e Legali aziendale e acquisiti i pareri istruttori, si è accertata la non sussistenza di elementi ostativi alla stipula di della convezione richiesta e l'interesse delle parti alla attivazione della collaborazione;
- che il suddetto Ente dichiara di essere iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al n. per il perseguimento, senza fine di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART 1. Oggetto

Il presente accordo norma i rapporti di collaborazione tra l'ASST di Cremona e l'Ente denominato..... finalizzati allo svolgimento da parte di quest'ultimo di attività di collaborazione gratuita, come meglio dettagliata al successivo articolo 2), presso le strutture afferenti all'Azienda.

ART.2 Attività

L'attività collaborativa che l'Ente si impegna ad attuare consiste

.....

.....

ART. 3 Luogo, tempi e modalità di svolgimento

L'attività verrà erogata presso la sede della Rete Territoriale/Polo Ospedaliero dell'ASST di Cremona, in particolare gli operatori presteranno la loro collaborazione presso il Servizi/U.O.

.....

Gli orari, definiti preventivamente con il Direttore /Responsabile di Servizio risultano i seguenti

.....

Eventuali modifiche o integrazioni giornaliere ed orarie dovranno essere nuovamente concordate.

L'Azienda si impegna a facilitare e rendere agevole l'accesso alla Struttura degli operatori dell'Ente: pertanto, pubblicizza ed illustra le finalità dell'Ente tra i propri operatori, nell'intento di assicurare il riconoscimento del ruolo assegnato ai volontari.

L'Azienda e l'Ente si impegnano, inoltre, affinché le attività di rispettiva competenza si realizzino nelle condizioni di miglior efficienza, nella fattiva reciproca collaborazione e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico e comportamentale e della privacy.

ART. 4 Modalità Operative

L'Ente realizza l'attività collaborativa oggetto di convenzione mediante n. operatori, adeguatamente formati, di cui all'elenco presentato all'atto della domanda di convenzionamento, e per il quale l'Ente si impegna ad inviare specifico aggiornamento in caso di sostituzione o integrazione dei propri operatori.

Gli operatori dovranno rispettare scrupolosamente le prescrizioni del "Regolamento aziendale" per l'espletamento delle attività di collaborazione gratuita oggetto della presente convenzione, e di cui ricevono copia all'atto della consegna del badge.

Le iniziative di formazione e qualificazione professionale degli operatori vengono attuate direttamente dall'Ente di appartenenza, che vi provvede in modo autonomo e diretto oppure in collaborazione con l'Azienda.

L'azione degli operatori dell'Ente si pone sempre in rapporto di integrazione con quella del personale sanitario e sociale dell'ASST di Cremona; gli operatori si dovranno attenere scrupolosamente alla disciplina ed alle norme del Servizio/Unità operativa in cui prestano la propria collaborazione, nonché agli accordi intrapresi con il Direttore/Responsabile e Coordinatore Infermieristico.

Gli operatori dell'Ente non devono intraprendere alcuna attività di carattere assistenziale di esclusiva competenza del personale dell'Azienda, non possono consultare i documenti sanitari né fornire notizie ai degenti in merito alle cure in corso, interventi diagnostici ecc. ed espletano l'attività nell'assoluto rispetto del segreto professionale e comunque osservando la massima riservatezza su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza per ragione della propria attività assistenziale.

Agli operatori, adeguatamente preparati e autorizzati allo svolgimento dell'attività c/o....., viene concesso il libero ingresso presso la struttura aziendale interessata dalla collaborazione, negli orari autorizzati e concordati, onde non creare ostacolo al servizio.

Allo scopo comunque di evitare possibili disguidi, gli operatori devono esporre il cartellino di riconoscimento, che dovrà essere visibile durante l'attività gratuita prestata e utilizzato secondo le modalità di cui all'art 6 del "Regolamento aziendale" per l'espletamento di attività di servizio gratuito da parte dell'ente di cui fanno parte.

Annualmente e comunque al termine della validità della convenzione, l'Ente presenta all'Azienda una relazione sull'attuazione dell'attività oggetto della presente convenzione.

ART. 5 Tutela Operatore

L'ASST di Cremona, in applicazione del D. Lgs. 81/08, e s.i.m. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro provvederà ad informare gli operatori sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui l'operatore svolge l'attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività stessa secondo le modalità di cui all'art 13 del "Regolamento aziendale".

ART. 6 Copertura Assicurativa

In relazione allo svolgimento, presso le strutture / servizi dell'Azienda, delle attività oggetto della collaborazione disciplinata dalla convenzione, l'Azienda garantisce gli operatori dell'Ente contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 Decorrenza

La presente convenzione avrà durata biennale a far data dal al .

Il rinnovo dovrà essere richiesto dall'ente per iscritto preventivamente alla sua scadenza utilizzando l'ALLEGATO 1 al Regolamento Aziendale.

Non è consentito alcun rinnovo tacito.

La richiesta di rinnovo, ove accolta, deve essere formalizzata dall'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Cremona con adozione di apposito provvedimento amministrativo.

Qualora, tuttavia, in corso di vigenza, si renda necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

ART.8 Inadempienze

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione, la corretta applicazione della presente convenzione, con un particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento dell'attività.

Eventuali inadempienze verranno contestate dai rispettivi responsabili agli interessati.

Art. 9 Recesso e decadenza

L'Azienda può recedere dalla convenzione in ogni momento e senza oneri a proprio carico, previo preavviso di almeno 30 giorni, notificato tramite pec. L'Ente può recedere, a sua volta, dalla convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno 30 giorni notificato tramite pec. La convenzione decade automaticamente qualora nel corso della sua durata l'Ente, per qualsiasi

motivo, sia cancellato dal registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale evento è fatto obbligo all'Ente di darne comunicazione all'UO Affari Generali dell'ASST, che provvederà a togliere quest'ultimo dal Registro aziendale degli Enti convenzionati.

Art.10 Trattamento dei dati e nomina del responsabile esterno ai sensi dell'art. 28 del Regolamento

679/2016/UE

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" del 27 aprile 2016, l'Azienda e l'Ente assumono rispettivamente la qualifica di titolare e di responsabile esterno del trattamento per i dati trattati in esecuzione dell'attività di collaborazione oggetto della convenzione.

L'Azienda, con apposito atto, incarica l'Ente quale responsabile esterno del trattamento dei dati e l'Ente conseguentemente ne accetta la nomina.

ART. 11 – Agevolazioni fiscali e oneri a carico dell'ASST di Cremona

Tra l'Ente e l'Azienda non si instaurano rapporti di natura patrimoniale; ai sensi dell'art 56 D. Lgs n.177/2017 e smi può essere previsto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Il rimborso delle spese avviene nel rispetto del principio di effettività delle stesse, presentando idonea documentazione all'U.O. Economico Finanziario aziendale, al termine di ogni anno di esercizio.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/1986.

Art. 12 Foro competente

In caso di controversie relative alla conclusione, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione il Foro competente ed esclusivo è quello di Cremona.

Art. 13 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa di riferimento nazionale e regionale, alle clausole riportate in ogni convenzione individuale nonché al Codice Civile.

Cremona, lì

ASST DI CREMONA
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Camillo Rossi

IL PRESIDENTE

*Ai sensi dell'Art 101 Decreto Lgs n. 177/2017 "Codice Terzo Settore", il requisito dell'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, nel caso di specie Registro Regionale ex L.R. n. 1/2008 s.m.i